

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sigg.ri Magistrati

dr.ssa Daniela Pellingra Presidente
dr.ssa Maria Letizia Barone Consigliere
dr. Angelo Piraino Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 313 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

RS EDIL DI SCLAFANI FILIPPO (C.F. 05124970822), in persona del titolare, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Gennaro ed elettivamente domiciliato in Palermo, viale Francesco Scaduto n. 2/d, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Lo Re

attore

CONTRO

MODICA GIUSEPPE (C.F. MDCGPP58P01H428H), nato a ROCCAPALUMBA in data 01/09/1958, e MODICA ANNA MARIA (C.F. MDCNMR65C50H428M), n. a Roccapalumba in data 10/03/1965, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Sorce ed elettivamente domiciliati in Palermo, corso Alberto Amedeo n. 196, presso lo studio dell'avv. Emanuele Miceli

convenuti

OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)


CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni per la parte appellante:

«Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis, accogliere in via preliminare per i motivi dedotti in narrativa la proposta impugnazione e, per l'effetto, dichiarare nullo il lodo arbitrale per decorso del tempo ex art.829 n.6 c.p.c.;

accogliere in via preliminare per i motivi dedotti in narrativa la proposta





impugnazione e, per l'effetto, dichiarare il lodo arbitrale nullo per mancata pronuncia ex art. 829 n.12 c.p.c.;

sempre in via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività del Lodo Arbitrale impugnato:

Nel merito, provvedendo in sede rescissoria:

accertare la sussistenza della pretesa creditoria di €256.877.56 o €234.021,33, così come rideterminata dal CTP ing. Enea, vantata dalla ditta R.S. Edil nei confronti dei sigg.ri Modica Giuseppe e Modica Anna Maria;

per l'effetto condannare in via principale i convenuti al pagamento di €256.877,56 e/o €234.021,33 comprensivo sia dei lavori straordinari eseguiti sull'immobile sito in Roccapalumba alla via Umberto I° nn.40/42 e via L. Avellone nn. 18/20/22 (piano T. 1, 2, 3 e 4) identificati catastalmente alle particelle 914 sub 4 e 922 sub 1 che del risarcimento del danno subito a causa della tardiva contabilizzazione del fermo del cantiere o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata entro i limiti del giusto e del dovuto;

in subordine condannare i sigg.ri Modica Giuseppe e Modica Anna Maria al pagamento della somma di €55.529,39 (€278.062,00 - €222.532,61 €55.529,39) e/o €62.898,39 così come ricalcolato dall'ing. Enea (€295.577,44 - €232.679,05= €62.898,39) relativa alle sole opere straordinarie specificate nel verbale di sopralluogo dell'11.09.2014, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata entro i limiti del giusto e del dovuto;

In via Istruttoria

Disporsi, Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare i lavori straordinari eseguiti dalla ditta appellante, tenendo conto dei tempi di esecuzione e dei ritardi per fatto della committenza, indicati a pagina 12 dell'atto di impugnazione determinandone il correlativo corrispettivo;

Condannare i sigg.ri Modica Giuseppe e Modica Anna Maria al pagamento delle spese, competenze ed onorari di difesa relative al presente giudizio.»

Conclusioni per la parte appellata:

« - respingere l'impugnazione proposta dalla impresa avverso il lodo arbitrale indicato in atti perché destituita di fondamento, in fatto ed in diritto o con qualsiasi altra statuizione, confermando anche nel merito la pronuncia arbitrale;

- respingere ancora la richiesta istruttoria formulata in atto di impugnazione (consulenza tecnica d'ufficio) per tutte le ragioni dedotte dai convenuti e comunque perché superflua ai fini della decisione della impugnazione;





- condannare la impresa R.S. Edil di Sclafani Filippo, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di questo grado di giudizio.»

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con citazione del 1/2/2017, la ditta RS Edil di Filippo Sclafani ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Corte Giuseppe Modica e Anna Maria Modica, chiedendo l'annullamento del lodo arbitrale pronunciato in data 27/10/2016, comunicato il successivo 3/11/2016, con il quale i convenuti erano stati condannati al pagamento dell'importo di € 28.966,05 a titolo di corrispettivi per opere svolte e interessi, e la stessa ditta attrice era stata, a sua volta, condannata a pagare ai convenuti l'importo di € 13.282,50 a titolo di penale per la tardiva esecuzione del contratto, oltre spese processuali e di funzionamento del collegio arbitrale.
2. I convenuti si sono costituiti con comparsa del 25/10/2017, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
3. All'udienza del 5/10/2022, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Con il primo motivo di impugnazione, l'impresa attrice eccepisce la nullità del lodo arbitrale, perché pronunciato oltre il termine previsto dall'art. 820 c.p.c., rilevando di aver notificato, con nota notificata a mezzo PEC in data 27/10/2016 sia ai componenti del collegio arbitrale che alla controparte, la volontà di eccepire la decadenza degli arbitri, ma che questi, in pari data, avevano proceduto alla emanazione del lodo.
5. Il motivo di appello è infondato, dal momento che l'originario collegio arbitrale, costituito dall'ing. Giuseppe Castronovo, scelto dalla RS Edil, dall'avv. Elisa Demma, nominata dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese quale arbitro dell'originaria controparte Anna Santino, e dall'arch. Filippo Zerilli, scelto concordemente quale presidente del collegio, risulta essersi costituito, con l'accettazione dell'ultimo dei predetti arbitri, in data 29/6/2015, di tal che il termine di cui all'art. 820, secondo comma, c.p.c. sarebbe scaduto in data 24/2/2016.
6. Tuttavia risulta documentato che in data 2/2/2016 il primo dei predetti arbitri ebbe a rassegnare le proprie dimissioni, e venne sostituito dalla RS Edil con il nuovo arbitro arch. Sergio Castagnetti, il quale risulta aver dichiarato di accettare l'incarico in data 6/2/2016.
7. Ai sensi dell'art. 820, quarto comma, il termine per la decisione viene





automaticamente prorogato di 180 giorni per la modifica della composizione del collegio arbitrale di 180 giorni, di tal che, in virtù della sostituzione dell'arbitro designato dall'impresa attrice, il nuovo termine sarebbe andato a scadere in data 4/8/2016.

8. Tuttavia, risulta pacifico che il collegio arbitrale, con dichiarazione di tutte le parti del 06/05/2016, venne autorizzato alla ulteriore proroga del termine, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, lett. a) e b), dovendo essere assunte prove testimoniali ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio.

9. Contrariamente all'ipotesi di calcolo formulata dall'impresa attrice, va rilevato che ai sensi dell'art. 820, terzo comma, c.p.c., il termine per la decisione può essere ulteriormente prorogato per ciascuno dei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), purché per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi. Deve ritenersi, pertanto, che la prima proroga si sia sommata alla seconda, giacché le due proroghe vennero disposte per ragioni differenti, di tal che, sommando ulteriori 180 giorni alla data del 6/5/2016, il termine ultimo per la decisione sarebbe scaduto in data 2/11/2016, e il lodo impugnato, depositato in data 27/10/2016, deve ritenersi pienamente tempestivo.


10. Con il secondo motivo di impugnazione, l'impresa attrice deduce la nullità del lodo arbitrale per omessa pronuncia su alcune delle domande proposte, e precisamente sulla richiesta di pagamento del corrispettivo per le voci di lavoro previste nel contratto che avevano subito delle variazioni nelle quantità, oltre che nella qualità delle lavorazioni.

11. Il motivo di impugnazione in esame è infondato, alla luce delle domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio arbitrale che, alla luce della declaratoria di genericità dell'iniziale atto di promovimento, è stato riformulato dall'impresa attrice con le memorie del 11/9/2015 e le repliche del 2/10/2015.

12. Dall'esame dei predetti atti, si ricava, infatti, che le domande formulate avevano a oggetto esclusivamente il pagamento del corrispettivo dovuto per le opere non previste dall'originario progetto posto a fondamento del contratto di appalto, previa individuazione e contabilizzazione delle stesse, coerentemente con le riserve formulate dalla impresa in data 26/2/2015, nell'elaborato redatto dal tecnico di fiducia della stessa, geom. Chiarenza.

13. La richiesta di pagamento di ulteriori somme per la variazione delle quantità delle lavorazioni oggetto dell'originario contratto di appalto risulta essere stata formulata per la prima volta dall'impresa attrice solo in occasione del deposito delle note conclusive nel giudizio arbitrale, trasmesse





se a mezzo PEC in data 26/9/2016 e in data 6/10/2016, successivamente rispetto alla precisazione delle conclusioni avvenuta all'adunanza del 6/9/2016 e, pertanto, in palese violazione del principio del contraddittorio.

14. I restanti motivi di impugnazione formulati dall'impresa attrice hanno a oggetto il merito della decisione assunta dagli arbitri, e in particolar modo l'errata individuazione delle opere straordinarie, i danni patiti per la sospensione dell'attività del cantiere, l'errata imputazione della responsabilità per il ritardo nel completamento dei lavori all'impresa e la conseguente errata applicazione della penale contrattuale, e i criteri di riparto delle spese per il funzionamento del collegio arbitrale.

15. Ai sensi dell'art. 830, secondo comma, c.p.c., tuttavia, la decisione della controversia nel merito da parte dell'autorità giudiziaria adita in sede di impugnazione è possibile soltanto nell'ipotesi di annullamento del lodo per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, nessuna delle quali ricorre nel caso in esame, per le considerazioni già precedentemente svolte, che non consentono lo svolgimento della fase rescissoria del giudizio.

16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 4.500,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.

17. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per l'impresa attrice di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:

- rigetta l'impugnazione proposta dalla ditta RS EDIL di SCLAFANI FILIPPO nei confronti di MODICA GIUSEPPE e MODICA ANNA MARIA con citazione del 1/2/2017, avverso il lodo arbitrale pronunciato dagli arbitri arch. Filippo Zerilli, arch. Sergio Castagnetti e avv. Elisa Demma in data 27/10/2016;
- condanna l'impresa attrice al rimborso delle spese del giudizio in favore dei convenuti, che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte





dell'impresa attrice di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 27/10/2023

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr.ssa Daniela Pellingra e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.

Arbitrato in Italia

